



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pisa

Commissione di Studio
Procedure Concorsuali


**Transazione fiscale e previdenziale alla luce
dell'evoluzione più recente della dottrina e
della giurisprudenza**

Dott. Alessandro Merenda
29 Marzo 2023

Sala Rino Ricci Camera di Commercio della Toscana Nord - Ovest

La Transazione e il Trattamento dei Crediti Tributari e Contributivi

La Disciplina separata per ADR e Concordato
(rif. Art. 63 e 88 C.C.I.I.)



Art. 63 C.C.I.I. “Transazione”
(accordo contrattuale che può configurarsi come transazione)

Art. 88 C.C.I.I. “Trattamento”
(proposta votata secondo il principio maggioritario dell’Art. 109 C.C.I.I.)

Art. 63

Transazione su crediti tributari e contributivi

- ***Comma 1*** - Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli **articoli 57, 60 e 61** il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori. In tali casi l'**attestazione** del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve **inerire anche alla convenienza** del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; **tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.**

Art. 63 - *Transazione su crediti tributari e contributivi*

- **Comma 2** - La proposta di transazione, unitamente alla documentazione di cui agli **articoli 57, 60 e 61** è depositata presso gli uffici indicati all'articolo 88, comma 3. Alla **proposta di transazione** deve essere **allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico** delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta **fedelmente e integralmente** la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla proposta è espressa dalla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale con la sottoscrizione dell'atto negoziale. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. **L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.** Ai fini del comma 2-*bis*, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.

Art. 63 - *Transazione su crediti tributari e contributivi*

- **Comma 2-bis** - Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie **quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1**, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
- **Comma 3** - La transazione conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

La Transazione ex art.63 C.C.I.I.

Disciplina Art. 63 C.C.I.I. (ADR) *Comma I*

In continuità con la precedente disciplina *dell'art. 182-ter, comma V, L.F* le trattative tra debitore e agenzie fiscali e previdenziali che precedono la stipula degli accordi (ordinari, agevolati e ad efficacia estesa)

Attestazione del Professionista (oggetto)

1. Ricavato dalla vendita del bene avendo riguardo al valore di mercato dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione.
2. Fattibilità, veridicità e possibilità del soddisfacimento dei creditori non aderenti
3. Ha ad oggetto anche la “convenienza” della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale (oggetto di specifica valutazione del tribunale che svolge quindi un giudizio di *Cram Down*).

La Transazione ex art.63 C.C.I.I.

Proposta di Transazione



Uffici indicati nell'Art. 88, Comma 3, C.C.I.I.

Allegati alla proposta di Transazione:

- Piano e Documenti ex art. 39 C.C.I.I.
- Relazione attestatore
- **Dichiarazione sostitutiva ai sensi art. 47 D.P.R. n. 445/2000** del debitore in cui si attesta che la documentazione rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa (**art. 11, comma II, D.Lgs. n. 74/2000** reclusione da 6 mesi a 4 anni per elementi attivi o passivi fino ad €50.000 e da 1 anno a 6 se superiori ad € 200.000).

La Transazione ex art.63 C.C.I.I.

I crediti interessati dalla transazione fiscali negli ADR non si limitano ai soli crediti erariali ma possono riguardare anche **i tributi degli enti locali** (IMU, ICI, TARES, TARI etc.) in quanto trattandosi di accordi di natura negoziale non vi sono ostacoli come nel caso della proposta di concordato risultante *dall'art. 88 C.C.I.I.*

La Transazione ex art.63 C.C.I.I.

Il Tribunale **omologa** gli ADR anche in mancanza di adesione da parte dell'AF o dell' INPS/INAIL ed altri enti obbligatori, quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali ex art. 51, comma I, e art.60, comma I C.C.I.I. e quando l'attestatore relaziona che la proposta di transazione fiscale (o previdenziale) è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

“Convenienza”



Maggior **Vantaggio** rispetto alla
liquidazione giudiziale



Necessità di **non deprimere i diritti** del fisco e degli enti previdenziali se **non in presenza di una migliore soddisfazione rispetto alla ipotesi liquidatoria.**

La Transazione ex art.63 C.C.I.I.

Ove l'adesione eventuale non pervenga *entro novanta giorni* dal deposito della proposta, si realizza pertanto un' ipotesi di **silenzio-diniego** che con l'attuale previsione normativa viene bypassato quando gli accordi siano più convenienti rispetto alla liquidazione giudiziale (regola di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. oltre che rispondente al “*buon senso economico*”).

Accordo forzosamente disposto dal tribunale

Escluso per ADR ex art.61 C.C.I.I. secondo la tesi di Filippo Lamanna (tesi restrittiva mentre per altri trattasi di una mera “svista o dimenticanza” del legislatore)

La Transazione ex art.63 C.C.I.I.

Risoluzione di diritto

Come nell'*art. 182-ter L.F.*, se il debitore non esegue integralmente i pagamenti dovuti entro 60 giorni dalle scadenze.

Effetti della Transazione fiscale su fideiussori ed obbligati in via di regresso

L'Art. 59, comma II, C.C.I.I. esclude gli effetti esdebitori relativi ai creditori non aderenti, quali il fisco e gli enti previdenziali qualora non aderiscono alla proposta (Tesi restrittiva per difetto di volontarietà).

Art. 88

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

- **Comma 1** - Fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall'articolo 112, comma 2, con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. **Se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapacienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.**

Art. 88 - *Trattamento dei crediti tributari e contributivi*

- **Comma 2** - L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in **continuità aziendale**, la **sussistenza di un trattamento non deteriore**.
- **Comma 2-bis** - Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di **adesione** da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie **quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1**, e, anche sulla base delle risultanze della **relazione del professionista indipendente**, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è **conveniente o non deteriore** rispetto all'alternativa liquidatoria.

Art. 88 - *Trattamento dei crediti tributari e contributivi*

- **Comma 3** - Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e agli altri uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una **certificazione attestante** l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Gli uffici, nello stesso termine, devono procedere alla **liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità**, unitamente a una **certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento**, ancorchè non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

Art. 88 - *Trattamento dei crediti tributari e contributivi*

- ***Comma 4*** - Relativamente al credito tributario chirografario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale.
- ***Comma 5*** - Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Il Trattamento ex art.88 C.C.I.I.

L'art. 88 C.C.I.I. non si discosta molto *dall'art. 182-ter L.F. tranne in due aspetti*:

- 1) Il principio della **obbligatorietà** del ricorso alla transazione fiscale per ottenere la riduzione o la dilazione dei crediti fiscali e contributivi.
- 2) La nuova formulazione non fa più riferimento al “consolidamento del debito fiscale” contenuto *nell'art. 182-ter L.F.*

Il Trattamento ex art.88 C.C.I.I.

Crediti Fiscali Interessati Al Trattamento:

- **Erariali:** Ires, Irap, Ire, addizionali ed imposte sostitutive, imposta di registro, ipotecaria e catastale, bollo, successioni e donazioni, imposta sugli intrattenimenti, tasse automobilistiche, contratti di borsa, canone Rai, imposte demaniali, dazi import/export, imposta di fabbricazione e consumo, interessi e sanzioni.
- **Non Rientrano:** tributi degli enti locali (IMU, ICI, TARI, TASI, occupazione spazi e aree pubbliche, imposta comunale pubblicità, diritto sulla pubblica affissione e le entrate prive di natura tributaria gestite delle Agenzie Fiscali)
- **Crediti Contributivi:** premi e accessori (interessi e somme aggiuntive) a ruolo e non relativi ad INPS, INAIL, ENASARCO, INPDAI, INPGI, ENPALS, Cassa Edile, nonchè il 50% accessori in via chirografaria.

Il Trattamento ex art.88 C.C.I.I.

- Il debitore può proporre il pagamento parziale o anche dilazionato dei crediti tributari o previdenziali solo se il piano prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile dal ricavato della liquidazione del bene assistito dalla prelazione.

Attestazione del Professionista (oggetto)


- Pagamento del credito privilegiato per un importo non inferiore a quello realizzato dalla vendita del bene (vedi sopra)
- **Trattamento migliore** rispetto alla liquidazione giudiziale (Concordato Liquidatorio)
- **Trattamento “non deteriore”** rispetto alla alternativa liquidatoria (concordato in continuità aziendale)

Il Trattamento ex art.88 C.C.I.I.

- Quando il **credito tributario e contributivo è privilegiato** la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quanto offerto ai creditori privilegiati di rango inferiore o con una posizione omogenea a quelli delle Agenzie Fiscali o degli Enti previdenziali ed assistenziali obbligatori.
- Quando i **crediti considerati hanno invece natura chirografaria** (anche per degradazione) il trattamento non può essere differente rispetto agli altri crediti chirografari oppure nel caso di suddivisioni in classi, dei crediti per i quali è previsto un trattamento più favorevole

Ove il Tribunale valuti la **“Convenienza”** della proposta anche a seguito della relazione dell’attestatore il concordato potrà essere **omologato anche in presenza di opposizione e voto contrario delle Agenzie fiscali ed Enti previdenziali** quando l’adesione è determinante al raggiungimento dei voti ex. Art 109, comma I, C.C.I.I.

Il Trattamento ex art.88 C.C.I.I.

- Art. 88, comma III, C.C.I.I.,  Spedizione copia della proposta e della documentazione agli uffici competenti
- Gli uffici entro 30 giorni trasmetteranno certificazioni che attestano l'entità del debito iscritto al ruolo o scaduto o sospeso e liquidano i tributi risultanti dalle dichiarazioni e il debito derivante da accertamenti (dopo nomina del Commissario Giudiziale copia avviso irregolarità e certificazioni devono essere trasmesse dagli uffici)
- **Sanzioni di natura penale art.11,comma II, D.lgs n.74/2000** in caso di dichiarazione infedele da parte del debitore.

Il Trattamento ex art.88 C.C.I.I.

Caso di mancanza di voto o mancanza di adesioni:

- Il D.L n. 118/2021 ha sostituito l'espressione "mancanza di voto " con "mancanza di adesione" ponendo fine a tesi contrapposte e consentendo che l'omologa possa essere disposta anche nel caso fosse stato espresso un voto negativo o fosse negata l'adesione agli ADR.

Effetti del trattamento dei crediti fiscali-contributivi su fideiussori ed obbligati in via di regresso:

- Nel concordato i creditori conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso.

Orientamenti della Giurisprudenza della Cassazione

Sentenza Corte di Cassazione del 25 marzo 2021 n. 8504

Con la transazione fiscale si è palesata una “radicale deroga al detto principio di indisponibilità dei crediti tributari”, prevedendosi testualmente per la prima volta “la possibilità di un accordo tra ente impositore e contribuente insolvente sul pagamento parziale non soddisfattivo ovvero sul dilazionamento del pagamento dei debiti tributari di quest’ultimo, ancorché non ancora cristallizzati da iscrizioni a ruolo a titolo definitivo ed anzi nemmeno ancora iscritti a ruolo”.....Infatti dalle norme "si evince la prevalenza, con riferimento all'istituto in esame, dell'interesse concorsuale su quello tributario, senza che assuma rilievo invece, la natura giuridica delle obbligazioni oggetto dei menzionati crediti."

Orientamenti della Giurisprudenza della Cassazione

Sentenza Corte di cassazione sentenza del 26 maggio 2022, n. 17155

Ai crediti tributari e contributivi può essere applicata, in luogo della c.d. *absolute priority rule*, la c.d. **relative priority rule**, poiché con la sentenza n. 17155/2022 i giudici di legittimità hanno per la prima volta affermato la natura speciale delle regole sancite dal comma 1 *dell'art. 182 ter L. fall.* con specifico riferimento ai crediti tributari e contributivi, che nella disciplina del concordato preventivo andavano inquadrare come norme derogatorie della regola della priorità assoluta sancita *dall'art. 160, comma 2, L. fall.*, la quale trovava invece applicazione in ordine al soddisfacimento di tutti gli altri crediti (*Cassazione 10884/2020*). Pertanto, **i crediti di rango inferiore rispetto a quelli fiscali potevano essere parzialmente soddisfatti anche ove quelli fiscali non fossero stati pagati integralmente, purché il soddisfacimento offerto a questi ultimi fosse maggiore di quello destinato ai crediti di rango inferiore.**

Pareri Corte dei Conti della Toscana ed Umbria sulla Estensione della Falcidia ai Tributi Locali

Ancorché non siano assoggettabili alla disciplina prevista *dall'art 182-ter* (ora dagli *art. 63 e 88 del C.C.I.I.*) i tributi diversi da quelli espressamente richiamati dalla norma, con particolare riferimento ai **tributi locali**, la normativa non ne impedisce la falcidia secondo le regole ordinarie, **anche nel caso in cui l'ente locale non ne abbia affidato la gestione alle agenzie fiscali**. A tale proposito, invocando i principi sanciti dall'*art. 97 della Costituzione* (buon andamento e imparzialità della P.A.), sono interessanti i pareri espressi dalle Sezioni di Controllo della Corte dei Conti della Toscana (del. n. 4/2021 Par del 21.6.2021) e Umbria (del. 64/2022 Par del 13.7.2022) che hanno riconosciuto che i tributi locali possono essere oggetto di accordo transattivo laddove ne sia dimostrata la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Sentenze recenti Tribunali di Merito

- Tribunale Firenze, 21 febbraio 2022, Pres. Legnaioli, Est. Selvarolo

CONCORDATO FALLIMENTARE – Approvazione del concordato – Cram down fiscale– Applicazione per analogia.

La disciplina del Cram Down fiscale introdotta agli *art. 180 e 182 bis L. Fall., con il D.L. n. 125/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 159/2020*, è **applicabile in via analogica-estensiva anche al concordato fallimentare**. Ne discende che quando la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, il concordato fallimentare è omologabile indipendentemente dal voto contrario della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie

Sentenze recenti Tribunali di Merito

- **Tribunale Roma, 18 gennaio 2023, Est. Tedeschi**

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE – Proposta di transazione fiscale – Pendenza del termine per l'adesione dell'Amministrazione finanziaria- Misure protettive – Ammissibilità.

In presenza di un ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione al quale acceda una proposta di transazione fiscale sulla quale l'amministrazione finanziaria non si sia ancora pronunciata, non essendo ancora decorso il termine di novanta giorni alla stessa riservato, il Tribunale, anche allorché sia stata proposta una richiesta di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del ricorrente, può confermare le misure protettive sul patrimonio del debitore per il periodo necessario affinché il creditore erariale possa manifestare il suo eventuale assenso sulla proposta rivoltagli.

Sentenze recenti Tribunali di Merito

- **Tribunale Salerno, 23 gennaio 2023, Pres. Est. Jachia**

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE – Cram down – Erronea quantificazione dell'alternativa liquidatoria

Non può essere omologato mediante il Cram down l'accordo di ristrutturazione dei debiti quando l'alternativa liquidatoria è calcolata senza prevedere la continuità aziendale e la cessione mediante gara dell'azienda.

Sentenze recenti Tribunali di Merito

- Tribunale Termini Imerese, 21 febbraio 2023, Pres. Loforti, Est. Debernardi

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE – Transazione fiscale e contributiva- Divieto di trattamento deteriore – Rilevanza- Esclusione

In tema di transazione fiscale negli **accordi di ristrutturazione** (ADR) ex art. 182 bis L. fall. non viene in rilievo il divieto di trattamento deteriore rispetto ai crediti di grado inferiore o a quelli aventi posizione giuridica e interessi omogenei a quelli di agenzie ed enti gestori di forme previdenziali e assistenziali obbligatorie. Detto divieto è circoscritto ai soli concordati preventivi, essendo gli accordi di ristrutturazione sorretti, viceversa, dal duplice principio dell'autonomia negoziale con i creditori aderenti e dell'obbligo di soddisfazione integrale per i creditori non aderenti, siano essi privilegiati o chirografari.



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pisa**

Grazie per l'Attenzione

Dott. Alessandro Merenda

29 Marzo 2023

Sala Rino Ricci Camera di Commercio della Toscana Nord - Ovest